

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S – VALUTAZIONE ATTIVITA' SVOLTA**OGGETTO**

Le società di persone hanno ancora un mese e mezzo per adempiere agli obblighi per ottenere il credito d'imposta sulle attività svolte per la R&S mentre le società di capitali possono invece considerare più tempo se posticipano l'approvazione del bilancio.

Ma prima di procedere con gli adempimenti formali, le imprese devono valutare se l'attività svolta è effettivamente riconducibile a "ricerca e sviluppo" e, quindi, ammissibile.

**TEMPI DI
FRUIZIONE**

La tempistica è determinata dalla normativa che prevede passaggi ben definiti nel tempo. Il credito può essere utilizzato tramite F24 e dal 1° gennaio 2019 la fruizione è possibile solo successivamente al momento in cui l'impresa ha ottenuto la certificazione contabile dei costi da parte di un revisore.

La certificazione contabile deve però essere effettuata prima dell'approvazione del bilancio, ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

Ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio, pur non essendo necessario che venga allegata materialmente allo stesso in fase di deposito.

In caso di mancato rispetto del termine per ottenere la certificazione, le imprese non perdono il diritto a ottenere il credito d'imposta, in quanto l'inadempienza costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile. Allo stesso modo, non invalida il diritto al credito d'imposta la mancata allegazione al bilancio della certificazione contabile nei termini previsti. Questa, però, costituisce una violazione di natura formale alla quale sono applicabili le relative sanzioni con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

**VALUTAZIONE
DELL'ATTIVITA'
SVOLTA**

Le imprese che intendono ottenere il credito d'imposta devono valutare bene se l'attività svolta è effettivamente riconducibile alla ricerca e sviluppo.

La classificazione prevede che l'attività di ricerca e sviluppo ammissibile si divida in tre diversi punti:

- **ricerca fondamentale**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

- **ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- **sviluppo sperimentale**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la **costruzione di prototipi**, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

**CLASSIFICAZIONE
ATTIVITA' DI R&S**

Le imprese, quindi, per poter classificare in modo idoneo le attività di R&S devono quindi fare riferimento al "Manuale di Frascati", testo ufficiale inglese che permette di classificare le attività di R&S.

INFO

L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (**Dott. Claudio Trentini** – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.